



CURIA MERCATORUM
CENTRO DI MEDIAZIONE ED ARBITRATO
Associazione Riconosciuta

NEWSLETTER

TRIMESTRALE D'INFORMAZIONE / QUARTERLY REVIEW

CURIA MERCATORUM

Centro di Mediazione ed Arbitrato / Mediation and Arbitration Center

Conciliazione e sviluppo economico

Dott. Renato Chahinian
già Segretario Generale
della CCIAA di Treviso

1 - La conciliazione quale risoluzione alternativa delle controversie.

Si è già accennato in un precedente articolo di questa stessa rivista, relativo all'arbitrato¹, che la **risoluzione alternativa² delle controversie** è uno strumento di **regolazione del mercato**, il quale, accrescendo i benefici di cooperazione e riducendo i costi di transazione, contribuisce ad elevare il **valore aggiunto** prodotto e quindi il **reddito** di una collettività, aumentando così la **produttività** delle imprese e del sistema in generale e conseguendo uno sviluppo economico superiore.

Tra le diverse forme di risoluzione alternativa vanno distinte quelle "adjudicative", come l'**arbitrato**, da quelle "non adjudicative" (cioè che non si concludono con una decisione, ma sono affidate alla volontà concorde delle parti), quali la **conciliazione**, di cui si tratterà in questo articolo.

La conciliazione, pur avendo tutte le caratteristiche delle risoluzioni extragiudiziali delle controversie ai fini del conseguimento dello sviluppo economico, come ora accennato e già chiarito nel precedente articolo sull'arbitrato, possiede alcune specificità che possono spostare positivamente o negativamente l'intensità degli effetti sul grado di sviluppo da questi generato. D'altro canto, tutti i fattori di produttività agiscono in maniera ed in misura diversa secondo la loro natura ed il modo con cui sono utilizzati. Basti pensare a quanto già osservato, sempre nel precedente articolo, in merito alla risoluzione giudiziale delle controversie, la quale per la sua scarsa efficienza ed efficacia si tramuta da un fattore di fiducia e funzionalità del mercato e dell'economia ad un freno per lo sviluppo medesimo.

The author, Mr. Renato Chahinian, resumes the analysis of the Alternative Dispute Resolution Methods as market regulating instruments, able to boost productivity of companies and of the overall system; after having examined arbitration in the previous issue of the Newsletter, he now considers the institution of extrajudicial mediation. First of all, this ADR instrument is compared to judicial proceedings and arbitration, by highlighting the advantages that are rapid and simple procedures, moderate expenses and the confidential nature of the information arising from the procedure. Then he points out the importance of settling disputes through mediation, in particular for companies, which might benefit from it also in terms of customer loyalty and corporate image. The author underlines that a close analysis of mediation costs and benefits compared to judicial proceedings and negotiation, would certainly reveal that dispute resolution through mediation is more reasonable. Nonetheless, a survey carried out on a sample

IN QUESTO NUMERO / IN THIS ISSUE

Conciliazione e sviluppo economico (Dott. Renato Chahinian)	pag. 1
L'Arbitrato di Curia Mercatorum (Dott. Adam Leopoldo Salama)	pag. 5
La risoluzione delle controversie ed il ruolo dell'avvocatura: organismi di conciliazione (Dott.ssa Eleonora Strippoli)	pag. 6
Agenda e Promozione	pag. 8

¹ Si veda al riguardo Renato Chahinian, "Arbitrato: fattore di produttività e sviluppo economico", in "Newsletter", n.1 - 2/2007, Curia Mercatorum, Treviso.

² Si intende, ovviamente, risoluzione alternativa alla risoluzione giudiziale.

of small and medium-sized enterprises and large companies listed on the securities markets shows that most companies do not enter in their financial statements the estimated charges deriving from legal actions currently under way: instead they combine said charges with those related to other future negative events. It is objectively difficult to evaluate the terms of comparison. Moreover, companies pay little attention to the issue of disputes, therefore in case of a judicial problem, the choice is just assessing whether it is more reasonable to take legal action or not. According to the author, the Chambers of Commerce play an important role in changing this attitude, since they form a network which can offer mediation at reasonable costs, by means of uniform methods thus guaranteeing high-quality thanks to their consolidated expertise.

La conciliazione viene definita dall'art.1, comma 1, lettera d) del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n.222 come "il servizio reso, da uno o più soggetti diversi dal giudice o dall'arbitro, in condizioni di imparzialità rispetto agli interessi in conflitto e avente lo scopo di dirimere una lite già insorta o che può insorgere tra le parti, attraverso modalità che comunque ne favoriscono la composizione autonoma"³. Si tratta quindi di un istituto giuridico recentemente regolamentato e da cui rimangono esclusi tutti i numerosi casi di conciliazione informale (cioè con accordo diretto delle parti senza intervento di terzi), ma pure la conciliazione giudiziale (che invece è prevista nell'ambito dell'ordinamento giudiziario). La funzione della conciliazione è quella di dirimere le controversie ricercando una composizione, cioè un motivo di accordo tra le parti contendenti. Non si tratta quindi di un giudizio in cui si decide la risoluzione da parte di un terzo (giudice o arbitro), ma le parti sono invitate da un terzo (conciliatore) a trovare un accordo soddisfacente per entrambe. In questo modo, la conciliazione non è esattamente alternativa al processo giudiziario come può essere l'arbitrato, in quanto, se non è presente una volontà di conciliare da entrambe le parti, il procedimento, per quanto auspicato ed incentivato, non può portare ad alcun risultato. Inoltre, non si può sottacere il fatto che, se, al contrario, vi è una concreta volontà di accordo da parte di tutti i contendenti, questi possono liberamente transare, in maniera informale o contrattualmente, senza l'intervento di terzi ed evitando tempi e costi del procedimento di conciliazione. Per questi motivi, è probabile che spontaneamente il sistema economico in generale non ritenga di utilizzare molto questo strumento e semmai si possono prevedere migliori prospettive di sviluppo per l'arbitrato piuttosto che per la conciliazione. Tuttavia, approfondendo l'argomento, si possono individuare varie opportunità promozionali in favore della conciliazione stessa che, se adeguatamente sfruttate, potrebbero modificare o ribaltare il giudizio negativo ora espresso.

2 - I vantaggi della conciliazione.

I principali vantaggi derivanti dal ricorso alla conciliazione riguardano⁴:

- la rapidità dei tempi di soluzione delle controversie;
- la semplicità del procedimento;
- i costi ridotti e predeterminati del servizio;
- la riservatezza della procedura.

Tali vantaggi sono estremamente evidenti rispetto a quanto avviene nel ricorso alla giustizia ordinaria, ma sono pure validi, anche se le differenze sono modeste, nei confronti dell'arbitrato (soprattutto quello amministrato), ove (a parte la riservatezza che comunque è garantita) rapidità, semplicità e costi sono lievemente superiori a quelli della conciliazione stessa.

Allora, soprattutto nei rapporti tra imprese e consumatori (B2C), ma anche tra piccole imprese (B2B), può essere più conveniente, data la modestia del valore delle controversie, preferire la conciliazione, eventualmente rinunciando alla strada dello stesso arbitrato che potrebbe portare ad un esito incerto dati gli interessi in conflitto. Oppure, la conciliazione medesima può essere proposta da una parte che ritiene scarsamente fondate le proprie ragioni rispetto alla pretesa della controparte e pertanto prevede un esito negativo della controversia anche in sede arbitrale. D'altra parte, l'accordo transattivo diretto non sempre può soddisfare per la litigiosità e/o la diffidenza instauratasi tra le parti, per cui la presenza imparziale di un terzo che promuova ed approvi un accordo equo assume una funzione di garanzia insostituibile tra interessi in netto contrasto. Pertanto, esistono numerose combinazioni di casi pratici in cui sorge il fabbisogno di conciliazione, in quanto:

- l'arbitrato sarebbe troppo costoso e rischioso;
- l'accordo negoziale non garantirebbe un'equa transazione tra i contendenti.

Si tratta, allora, di mettere in evidenza questi casi ed i vantaggi relativi per promuovere tale strumento, non tanto in contrapposizione all'arbitrato ed agli accordi negoziali (che comunque sono auspicabili), ma soprattutto nei confronti del ricorso giudiziario, che ancora è considerato dai più l'unico mezzo possibile di risoluzione delle controversie. Ma la promozione della conciliazione deve pure avvenire in presenza di tutte quelle controversie in cui la parte debole (consumatori nei confronti di imprese, imprese piccole nei confronti di quelle più grandi, ecc.) decide di non proseguire in alcun contenzioso per i costi e/o tempi conseguenti. In presenza dell'istituto della conciliazione stessa, con la notevole riduzione di questi ultimi, può essere conveniente per la parte debole proporre comunque alla controparte una soluzione di reciproca soddisfazione e riallacciare rapporti che altrimenti verrebbero definitivamente compromessi.

³ Per una sintetica, ma efficace trattazione delle essenziali caratteristiche della conciliazione, si veda Chiara Giovannucci Orlandi, "La strada della conciliazione: semplice, rapida, economica", in "Politiche e reti per lo sviluppo", n.19, luglio - dicembre 2006, Unioncamere, Roma.

⁴ Tali vantaggi sono noti e vengono generalmente riportati nei manuali illustrativi delle Camere di Commercio per l'accesso al servizio. Tra questi, si può consultare quello dell'Unioncamere del Veneto.

D'altro canto, anche la parte forte, pur contando su una probabile vittoria a conclusione del contenzioso, spesso ha interesse a mantenere relazioni non conflittuali con i potenziali contendenti.

Tutti questi vantaggi, non marcatamente evidenti, dovrebbero essere diffusi ed incentivati dalle Camere di Commercio, che attualmente rappresentano l'unico sistema a rete in Italia in grado di offrire il servizio a condizioni vantaggiose, con modalità uniformi e garantendo la competenza e qualità della prestazione. Con il sistema a rete, infatti, vengono pure meno le barriere territoriali dovute alla lontananza o scarsa conoscenza della controparte in lite. Anzi, a tale proposito, potrebbero essere offerti servizi di conciliazione in collaborazione diretta tra le Camere, dato che spesso i contendenti risiedono in province diverse. Il collegamento con Camere di Commercio italiane all'estero o Camere estere potrebbe inoltre favorire la conciliazione internazionale, auspicabile almeno a livello comunitario, ove esiste già una Proposta di direttiva sull'argomento.

Si tratta di attuare un'imponente opera di disseminazione che, oltre ad enunciare genericamente i principali vantaggi dell'istituto, metta più precisamente in evidenza le numerose occasioni di utilizzazione e gli effettivi benefici che ne conseguono per la potenziale utenza che ancora è scarsamente sensibilizzata ed ancorata alla presunzione alternativa di:

- ricorso giudiziario, rassegnandosi ai tempi ed ai costi conseguenti;
- rinuncia a tutelare i propri diritti.

L'utenza potenziale sarebbe enorme se si considera:

- l'elevatissimo numero e l'arretrato dei processi civili;
- lo scarso ricorso all'arbitrato;
- la moltitudine di cittadini ed imprese che rinunciano a compiere qualsiasi azione per sfiducia nella possibilità di veder riconosciute tempestivamente le proprie ragioni.

I benefici da evidenziare a questa possibile utenza sono quelli relativi ai vantaggi sopra accennati, che in pratica, se non utilizzati, si tramutano nei **costi della non conciliazione**, pressoché simili a quelli già individuati nel precedente articolo a proposito dell'arbitrato.

3 - Costi e benefici per le imprese.

Limitando il campo di osservazione soltanto alle imprese ed estendendo il discorso alle risoluzioni alternative delle controversie nel loro insieme (ossia, oltre alla conciliazione, anche all'arbitrato e ad altri strumenti minori), si può accennare ad un'analisi empirica effettuata dal sistema camerale su una prima valutazione dell'alternativa in questione per le imprese stesse, rispetto alla giustizia ordinaria⁵. Senza addentrarsi molto nei particolari della corposa ricerca compiuta dal Centro Einaudi in collaborazione con l'Università Bocconi, è il caso di evidenziare che le imprese in generale non solo non tengono conto dell'alternativa della conciliazione e dell'arbitrato quali strumenti risolutivi delle proprie controversie, ma nemmeno si preoccupano di prevedere gli oneri cui andranno incontro ricorrendo alla giustizia ordinaria.

Per quanto riguarda il primo aspetto, l'indagine su un campione di PMI e su un altro campione di grandi società quotate nei mercati mobiliari regolamentati ha evidenziato che, sebbene circa tre quarti degli intervistati conoscono gli strumenti alternativi alla giustizia ordinaria, pochi li hanno sperimentati e comunque ne sono rimasti insoddisfatti, nonostante ammettano pure l'insoddisfazione per la stessa giustizia ordinaria. In relazione, poi, agli oneri del ricorso giudiziario, l'analisi dei bilanci sui due campioni di imprese ha messo in luce che:

- le PMI, che seguono i principi contabili nazionali, non danno evidenza, nei bilanci, degli oneri futuri (per le cause in corso) da accantonare al fondo rischi, e pertanto quest'ultimo viene per lo più stimato con quote forfettarie che comprendono i rischi sull'esito delle cause legali assieme a quelli di tante altre eventualità negative future;
- le società quotate, che seguono i principi contabili internazionali e sono tenute a presentare il bilancio consolidato di gruppo, non mettono egualmente in evidenza gli oneri presunti per contenziosi legali (solo un terzo del campione di queste imprese lo fa, ma senza esplicitare una vera e propria stima con metodi economici⁶), probabilmente per la scarsa incidenza di tali contenziosi nell'ambito dell'economia complessiva dell'intero gruppo. È chiaro, quindi, che se non si prevedono gli oneri dei contenziosi, non si tiene conto nemmeno dei probabili vantaggi (per recupero crediti e/o per risarcimento danni della controparte) che possono invece derivare dall'esito favorevole degli stessi contenziosi.

⁵ Sull'argomento si veda Alberto Musy, "Costi e benefici per le imprese: un'analisi empirica", in "Politiche e reti per lo sviluppo", n.21/2007, Unioncamere, Roma e Marco D'Eredità, "La voce della giustizia nei bilanci delle imprese", in "Newsletter", n.1-2/2007.

⁶ Un corretto metodo economico di stima dovrebbe prevedere la perdita complessiva finale, ponderata con un certo grado di rischio ed attualizzata ad un tasso d'interesse medio, oppure ad un tasso d'interesse dei rendimenti degli investimenti non rischiosi (come possono essere i titoli di Stato).

Questa situazione generale di scarso interesse sulla tematica del contenzioso da parte della generalità delle imprese, come è stato detto dovuta probabilmente alla modesta incidenza dei relativi vantaggi e costi nell'ambito dell'economia aziendale, fa sì che a livello aziendale non vengano nemmeno poste le questioni di convenienza e di scelta tra strumenti alternativi di ricorso e pertanto, all'insorgere di un contenzioso, si valuti soltanto sotto l'aspetto dell'opportunità operativa se lasciar perdere concedendo alla controparte quanto da questa richiesto o se ricorrere alla magistratura per tutelare le proprie ragioni. Evidentemente, non si affronta nemmeno il problema delle risoluzioni alternative per veder riconosciute le proprie ragioni nell'ambito di una decisione esterna al sistema giudiziario, ma comunque imparziale e certamente più celere e meno costosa. Le differenze, come noto, sono rilevanti; per il 2005, ad esempio, sono state rilevate nella media nazionale le seguenti durate:

- 873 giorni per i processi di primo grado (senza quindi considerare eventuali ricorsi in appello ed altri ritardi in sede di giudizio definitivo);
- 55 giorni per le conciliazioni;
- 201 giorni per gli arbitrati.

Se, come è stato evidenziato nel precedente articolo sull'arbitrato, non è soltanto un problema di ritardi e di costi ma anche di tensioni e di immagine che si riflettono in un andamento di mercato più instabile, la valutazione sulle diverse forme alternative dovrebbe preoccupare di più le imprese e, per assurdo, proprio quelle grandi o comunque di una certa dimensione e reputazione. Infatti, con queste ultime considerazioni appare chiaro che la valutazione in argomento non può più essere ritenuta inutile od onerosa per la trascurabilità del suo valore in relazione all'entità molto superiore dei fenomeni cruciali d'azienda, ma deve essere presa in considerazione per i rischi di mercato che ne potrebbero derivare in futuro. Il pericolo consiste proprio nel fatto che a distanza di anni, ma anche nel corso del processo giudiziario, il consumatore litigioso o la piccola impresa intransigente mettano a repentaglio i buoni rapporti di mercato creati con tanta pazienza e difficoltà dall'impresa convenuta in giudizio. Attraverso gli strumenti alternativi, invece, tale pericolo viene scongiurato dalla speditezza del procedimento e dalla tempestiva risoluzione della controversia, nonché dalla riservatezza della procedura⁷.

Questi particolari vantaggi, unitamente a tutti gli altri prima indicati, dovrebbero essere meglio sottolineati e diffusi tra le imprese.

L'**analisi costi e benefici** per l'impresa, quindi, dovrebbe tener conto dei benefici della conciliazione sia nei confronti della transazione che dell'azione giudiziaria, in rapporto ai costi ed ai tempi contenuti inerenti la conciliazione stessa. Infatti:

- rispetto alla transazione, con una spesa modesta si può ottenere una risoluzione consensuale più equilibrata degli interessi contrapposti;
- rispetto all'azione giudiziaria, sono enormi le differenze di tempo e di costo e viene garantita la riservatezza dell'operazione.

Come è stato già accennato anche nel precedente articolo, i maggiori costi del processo giudiziario non riguardano soltanto gli oneri per il giudizio e le spese della difesa legale, ma anche e soprattutto la liquidazione monetaria molto protratta nel tempo di quanto rivendicato e/o la riduzione o l'annullamento delle relazioni economico-commerciali potenziali con la controparte fino alla sentenza definitiva. Pertanto, i benefici della conciliazione abbattano drasticamente, se non totalmente, proprio questi ultimi costi che sono i più rilevanti. Purtroppo, proprio la difficoltà di stimare i tempi della risoluzione giudiziaria delle controversie ed i potenziali rapporti che si sarebbero sviluppati con la controparte fino alla risoluzione medesima, induce gli operatori a sottovalutare i costi di attesa e quindi i benefici insiti in una rapida soluzione del conflitto consentita proprio dalla conciliazione.

⁷ La preferenza verso la conciliazione stragiudiziale dovrebbe essere alimentata in un futuro prossimo anche dalla recente istituzione, da parte della legge finanziaria 2008, della cosiddetta "class action", ossia dell'azione collettiva delle associazioni competenti a tutela dei consumatori. Sebbene sia prevista dalla norma una conciliazione giudiziale, è probabile che le imprese destinatarie di eventuali contenziosi siano disponibili a ricorrere in via preventiva alla conciliazione direttamente con gli interessati, piuttosto che affrontare la stessa in sede giudiziale e collettiva, dagli esiti ben più incerti.

L'Arbitrato di Curia Mercatorum

Dott. Adam Leopoldo Salama
*Responsabile dei procedimenti ADR
di Curia Mercatorum*

Lo scorso 18 marzo si è tenuto, a Treviso, un convegno organizzato da Curia Mercatorum in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Treviso avente ad oggetto "Il procedimento Arbitrale di Curia Mercatorum".

L'evento, organizzato presso la sala Appiani del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso e rivolto ai giovani avvocati, conferma la proficua e continua collaborazione con lo stesso Ordine, categoria professionale da sempre vicina e sensibile ai temi dell'arbitrato.

In un contesto in cui, quale quello italiano, il Sistema della Giustizia Civile registra, anno dopo anno, un allungamento dei tempi processuali, un incremento dei relativi costi, ed esiti incerti, il ricorso agli strumenti di ADR si pone come una "necessaria alternativa" al processo dinnanzi al giudice ordinario.

Pienamente consapevole di ciò, il legislatore ha voluto dare positivo riconoscimento alla figura dell'Arbitrato "Amministrato" contemplandola nella nota riforma del codice di rito civile (D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40).

L'Arbitrato di Curia Mercatorum è, appunto, di tipo amministrato, ciò significa che due o più soggetti possono stabilire con una appropriata clausola (cd. compromissoria) inserita, sin dalla stipulazione, nel contratto la cui esecuzione o interpretazione possa determinare l'insorgere di una controversia, ovvero mediante uno specifico accordo convenuto a lite insorta (cd. compromesso) di far ricorso, per la soluzione definitiva della questione, all'arbitrato altresì affidandone la gestione e l'organizzazione a Curia. Il procedimento adottato dall'Associazione è disciplinato da apposito Regolamento, predisposto dalla stessa, al quale le Parti e gli Arbitri sono tenuti ad attenersi. Traendo ispirazione dal Regolamento di Mediazione/Arbitrato di Curia Mercatorum, si è inteso, dunque, organizzare un convegno avente ad oggetto la descrizione del procedimento amministrato dall'Associazione.

Per l'occasione è stato, altresì, presentato un compendio, recentemente realizzato da Curia, nel quale si è raccolta tutta la fondamentale documentazione di riferimento relativa ad una integrale procedura di Mediazione/Arbitrato.

Prendendo le mosse dalle clausole tipo previste dallo stesso Regolamento, si sono percorsi i diversi momenti dell'iter procedimentale: la presentazione dell'istanza, il coinvolgimento del convenuto, l'eventuale fase preliminare di mediazione, l'Ordinanza di Avvio dell'Arbitrato, la Nomina del Tribunale Arbitrale, sino a giungere all'emissione del lodo da parte di quest'ultimo.

Rivolgendo l'attenzione ai possibili fruitori del servizio, ma anche ai professionisti interessati all'approfondimento degli aspetti pratici della materia, si è cercato di realizzare un utile strumento che permette di ripercorrere analiticamente il procedimento "tipo" curato dall'Associazione.

Il continuo incremento dei procedimenti arbitrali amministrati da Curia Mercatorum, affiancato dal crescente riscontro, rilevato nella pratica, del diffuso inserimento della clausola compromissoria tipo proposta da Curia, tanto in Statuti Societari quanto in diverse tipologie contrattuali, confermano il sempre maggior radicamento dell'Associazione nel territorio nel suo ruolo istituzionale di centro deputato ad offrire servizi di mediazione ed arbitrato.

Per l'interesse riscosso dai partecipanti al convegno, e le richieste successivamente pervenute, si segnala che l'evento verrà riproposto in futuro: a chi fosse interessato, si consiglia di visitare il sito dell'associazione (www.curiamercatorum.com).

The article describes a recent meeting organised by Curia Mercatorum in cooperation with the Treviso Bar Association on the topic: "Curia Mercatorum arbitration procedure".

In particular, the different phases of the Arbitration managed by Curia Mercatorum were examined.

This event confirmed the profitable cooperation with the Bar Association, a professional category which has always been aware of and interested in arbitration issues.

La risoluzione delle controversie ed il ruolo dell'avvocatura: organismi di conciliazione

Dott.ssa Eleonora Strippoli
*Collaboratrice Sportello di
Conciliazione e Arbitrato della
Camera di Commercio di Pordenone*

In attuazione della convenzione siglata nel 2007, in tema di promozione dell'istituto della conciliazione, tra la Camera di Commercio di Pordenone, Curia Mercatorum e l'ordine degli Avvocati, si è tenuto il 20 giugno 2008, presso la sede dell'ente camerale, un convegno organizzato dai tre firmatari, con il patrocinio dell'Unione Triveneta dei Consigli degli Ordini degli Avvocati in tema di Risoluzione delle controversie e ruolo dell'avvocatura. Dopo l'apertura dei lavori, con gli interventi del Segretario generale Emanuela Fattorel, dell'avv. Giancarlo Zannier, Presidente Ordine Avvocati di Pordenone e dell'avv. Aurelia Barna, Segretario dell'Unione Triveneta, il Prof. Giovanni Cosi-Ordinario di Sociologia del Diritto dell'Università di Siena – ha fornito una lettura in chiave storica dell'istituto evidenziando come sotto la vigenza del Codice di procedura civile del 1865, sia il legislatore sia la dottrina riconoscessero e valorizzassero l'istituto della conciliazione, strumento di risoluzione delle controversie già conosciuto in molti ordinamenti preunitari, specialmente nel sud dell'Italia, e apprezzato per i suoi vantaggi economici, etici e preventivi. Così ha proseguito il suo intervento raffrontando, dal punto di vista sociologico, le varie forme di conflitto esistenti e le relative strategie di gestione degli stessi, sottolineando che è nella stessa interpretazione del concetto di disputa, che si radicano le profonde differenze tra le procedure negoziali e le azioni giudiziarie formali. Infatti, nel passaggio dal codice del 1865 a quello vigente, e in seguito all'affermarsi di forme di stato particolarmente forti, si è andata consolidando una idea dei conflitti come eventi la cui soluzione è preferibilmente demandata all'intervento eteronomo di un giudice, nell'ambito di una struttura altamente formalizzata: il processo-giudizio, tesa a determinare le cause e ad attribuire responsabilità. Sebbene il nostro ordinamento non

ignori del tutto l'istituto del tentativo di conciliazione, esperito dal giudice in presenza delle parti, questo è comunque considerato non un autonomo strumento informale di soluzione della lite, ma un mero passaggio all'interno di una procedura decisionale, influenzato, appunto, dall'imminenza del giudizio e segnato dalla "mentalità decisionale" del soggetto che la coordina.

Considerare, al contrario, le dispute come eventi fisiologici, se non addirittura come positive occasioni di confronto, costituisce la premessa necessaria per superare l'impostazione tradizionale e per comprendere come sfruttare utilmente gli strumenti informali di risoluzione delle controversie, il cui obiettivo primario è quello di permettere alle parti di giungere alla conclusione di un accordo proficuo per entrambe, evitando l'irrimediabile compromissione del loro rapporto, che deriva, in genere, dal ricorso alle azioni giudiziarie.

Il dott. Adam Salama, responsabile delle procedure ADR di Curia Mercatorum, ha chiarito gli aspetti pratici del procedimento di conciliazione e il ruolo rivestito in quest'ambito dalle Camere di Commercio.

Il rapporto tra attività di conciliazione e la professione forense è stato, in seguito illustrato dall'avv. Prof. Giuliana Romualdi del Foro di Grosseto.

Diversi sono, nell'ambito delle procedure alternative alla giustizia ordinaria, i ruoli che gli avvocati possono rivestire. Il professionista opera sotto diversi aspetti, sia nell'ambito della conciliazione facilitativa, in cui il conciliatore non impone una soluzione ma guida le parti nella composizione autonoma della lite, sia nell'ambito del modello valutativo, caratterizzato dalla presenza di una proposta del conciliatore alla quale le parti possono aderire, sottoscrivendo l'accordo. Preliminarmente può, infatti, orientare il cliente

verso la scelta del sistema più adeguato per la specifica controversia, tenuto conto dei vantaggi di ogni metodo. Durante la conciliazione può assistere la parte, coadiuvandola nella definizione dell'accordo, può controllare l'imparzialità e la riservatezza del conciliatore e, ha altresì il compito di rendere edotto il cliente di tutte le alternative praticabili nel caso di mancato accordo. L'attività dell'avvocato, infine, prosegue anche conclusa la conciliazione nella gestione dell'omologazione delle intese raggiunte e nell'attività diretta ad ottenere l'adempimento delle stesse.

Al termine dell'iniziativa un breve ma animato dibattito, con interventi pro e contro l'istituto, ha dimostrato l'interesse dei professionisti presenti. Si ricorda, in conclusione, che il programma di attività della Camera di Commercio di Pordenone per la promozione della conciliazione proseguirà ad ottobre con un corso base per conciliatori societari dedicato ai professionisti più giovani e con la promozione della conciliazione direttamente presso le imprese potenzialmente interessate, attraverso incontri organizzati presso le associazioni di categoria o la Camera stessa.


The Chamber of Commerce for Industry, Agriculture and Handicraft together with the Pordenone Bar Association and Curia Mercatorum signed an agreement in 2007 aimed at promoting mediation.

To this end, in June a conference was held in Pordenone, during which Mr. Giovanni Cusi, Professor of Sociology of Law at the Siena University gave an historical interpretation of this institution, pointing out that, when the Code of Civil Procedure of 1865 was in force, both the lawmaker and the law used to recognize and enhance mediation, a dispute resolution instrument already known in many systems before the unity, especially in the south of Italy, and much appreciated for its economic, ethical and precautionary advantages.

Mr. Adam Salama, in charge of the Treviso Curia Mercatorum ADR procedures, explained the practical aspects of the procedures and the task of the Chamber of Commerce.

Ms. Giuliana Romualdi analysed the role of attorneys-at-law in ADR procedures.

In October, the Pordenone Chamber of Commerce will host a basic course for mediators for business matters intended for young professionals.



Conferenza stampa del 14 Maggio 2008. Nell'ordine, da sin. Giancarlo Zannier - Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone - , Giovanni Pavan - Presidente della CCIAA di Pordenone - , Marco D'Eredità - Segretario Generale della CCIAA di Treviso e Direttore di Curia Mercatorum

Agenda

Corso in materia societaria per conciliatori camerati

1,2,3,15,16,17,18 ottobre 2008

Per informazioni:

CCIAA di Pordenone

Tel. 0434/381247

Fax 0434/381314

curiamercatorum@pn.camcom.it

Mediator Skills Training

1-3 October and

6-7 October 2008

Per informazioni:

Training team on

+44 (0)20 7536 6000

Training@cedr.com

Advanced training for mediators

Influencing skills for mediators

21 October 2008

Per informazioni:

Training team on

+44 (0)20 7536 6000

Training@cedr.com

Conference on Collective Management of Copyright and Related Rights in Europe Hotel Le Palace, Crowne Plaza, Brussels, Belgium

24 and 25 November

Per informazioni:

WIPO 34, Chemin des

Colombettes 1211 Geneva 20

Switzerland

+41 22 338 9111

www.wipo.int/meetings

/en/2008/ccm_bru_08

EVENTO SPECIALE

SETTIMANA DELLA CONCILIAZIONE 20 - 25 OTTOBRE 2008

Venerdì 24 ottobre 2008

Sala Conferenze - Camera di Commercio di Treviso

h. 15.00 - 18.00

La conciliazione "vista da vicino"

Simulazione di una procedura di conciliazione e incontro con esperti

L'iniziativa è gratuita

Per adesioni ed informazioni:

Segreteria tel. 0422/91 78 91 fax 0422/91 78 93 mail: info@curiamercatorum.com

SERVIZIO DI CONCILIAZIONE DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Conciliator
ti guida alla soluzione
delle controversie

Le Camere di commercio sono sempre al fianco delle imprese e dei consumatori, anche in caso di controversie. Il Servizio di Conciliazione è lo strumento ideale per arrivare a una soluzione rapida, facile e conveniente. I conciliatori delle Camere di commercio, con imparzialità, aiutano a raggiungere la piena soddisfazione delle parti. Trasparenza ed equilibrio sono i punti di forza del Servizio, e già migliaia sono i casi affrontati e risolti in questi ultimi anni.

Venite a scoprire i vantaggi di questo servizio presso la vostra Camera di commercio.



5ª Settimana nazionale del Servizio di Conciliazione delle Camere di commercio 20-25 OTTOBRE 2008



Camera di Commercio
Treviso



AVVISO PER I CONCILIATORI ACCREDITATI

Come anticipato in precedenti comunicazioni, Unioncamere Nazionale prevede per i conciliatori camerati l'obbligo di formazione continua.

Con cadenza biennale i conciliatori devono partecipare, per poter mantenere l'iscrizione alla lista, ad almeno un corso di aggiornamento della durata di 8 h + 4 h di valutazione.

Preghiamo pertanto i conciliatori che non abbiano completato la formazione per il biennio 2006/2007 e che siano interessati a mantenere l'iscrizione alla lista, di segnalarsi alla Segreteria di Curia Mercatorum (rif. Dott.ssa Francesca Dal Molin, Responsabile Formazione - Comunicazione).

CURIA MERCATORUM
Via Roma, 4 - Centro Cristallo
31020 Lancenigo di Villorba (TV)
Tel. 0422.917891
Fax 0422.917893
http://www.curiamercatorum.com
http://www.webcuria.com
e-mail: info@curiamercatorum.com

Chiuso in macchina il
30 settembre 2008

NEWSLETTER
Anno XII - Numero 1-2/2008
Periodico trimestrale
http://www.curiamercatorum.com
e-mail: info@curiamercatorum.com

Reg. Trib. TV n° 1024
Poste Italiane S.p.A.
Spedizione in abbonamento Postale
70% - DCB TV
TAXE PERÇUE (Tassa riscossa)

DIRETTORE RESPONSABILE
Marco D'Eredità

REDATTORI
Adam Leopoldo Salama
Francesca Dal Molin
Giulia Poli

Stampa: Silegrafiche
Via Marchesi, 7 - 31057 Silea (TV)
Tel. 0422/362162 - Fax 0422/361950